INSTRUZIONE
PASTORALE

DELL' EMINENTISS. E REVERENDISS. SIG.

CARD. REZZONICO

VESCOVO DI PADOVA

Sopra il corrente

GIUBBILEO

DELL' ANNO MDCCLI

Alli Parrochi, Curati, e Confessori Secolari, e Regolari di questa Città, e Diocesi.

IN PADOVA MDCCLI.

PER LI CONZATTI STAMPATORI VESCOVILI.
Con Licenza de' Superiori.

C A R L O

PER DIVINA MISERICORDIA DEL TIT. DI S. MARIA
IN ARA CŒLI DELLA S. R. CHIESA PRETE

CARDINALE REZZONICO

VESCOVO DI PADOVA, CONTE
DI PIOVE DI SACCO ec.

Alli Vener. Parrochi, Curati, Confessori Secolari, e Regolari della Città, e Diocesi di Padova Salute e Benedizione nel Signore.

SANTI ABB. VERONESE DOTTORE DELL'UNA E L'ALTRA LEGGE, PATRIZIO VENETO, CANONICO TES. NELLA CATTEDRALE DI PADOVA, E NEL VESCOVATO DI DETTA CITTA' VICARIO GENERALE.

L frutto del Santo Giubbileo conceduto dalla Santità di nostro Signore Papa BENEDETTO XIV. a tutto il Popolo Fedele, che desideriamo ubertoso, e durevole ridondi nell'Anime alla Nostra Cura commesse, dipendendo in gran parte dalla saggia, dotta, e zelante direzione de' Confessori; quantunque non ci manchino motivi di commendarla, abbiamo, non ostante, creduto essere dovere del nostro Pastorale Ministero estendere alcune particolari instruzioni, addattate non meno all'uso, che delle facoltà concedute deve farsi da' Confessori, che alle disposizioni, in cui debbono ritrovarsi li Penitenti per trarne vantaggio, e profitto: Queste a Voi le indrizziamo, o Vener. Fratelli, intendendo nel medesimo tempo d'obbedire in questo modo alle sante insinuazioni comunicateci dalla SANTITA' Sua con la Lettera Enciclica, che incomincia *Celebrationem Magni Jubilæi* in data del pri-

mo Gennaro dell'anno corrente. Per procedere con metodo, e con chiarezza in questa materia, l'abbiamo ridotta a due Capi. Il primo contiene la maniera, con cui debbono li Confessori disporre li penitenti al conseguimento del Giubbileo. Nel secondo si espone il modo, con cui debbono regolarsi li Confessori nell'uso delle facoltà loro concedute a pro de' penitenti.

CAPO PRIMO.

IN QUAL MANIERA DEBBANO LI CONFESSORI DISPORRE I LORO PENITENTI AL CONSEGUIMENTO DEL GIUBBILEO.

§. I.

In che consista il Tesoro dell' Indulgenze, e quale, e quanto sia il profitto spirituale, che da esse ne deriva al Popolo Fedele.

I. TRattandosi di cosa di non lieve momento, quando si tratta del conseguimento d'un' Indulgenza, come saggiamente ci avvisa il Sommo PONTEFICE nella mentovata Circolare: *Non levis momenti res nunc agitur:* (*a*) stimiamo necessario, che li Confessori, e specialmente li Parrochi (a quali ingiungiamo questa obbligazione, da eseguirsi nel decorso di questi sei Mesi per via di Catechismo, ne' giorni festivi) istruiscano li penitenti, e il loro Popolo sopra la natura, la qualità, e l'importanza dell' Indulgenze.

II. E' Dottrina costante della Chiesa Cattolica, autenticata dal S. Concilio di Trento, contro l'insania de' Novatori, e appoggiata alla parola di DIO, che l'uomo giustificato resta bensì libero sempre dal reato della colpa, e dalla pena eterna, ma non sempre dal debito di tutta la pena temporale, per cui deve soddisfare alla Divina Giustizia, o con esercitare opere penali in questo mondo, oppure col soffrire il fuoco del Purgatorio nell'altro. *Sancta Synodus declarat falsum omnino esse, & a Verbo DEI alienum, culpam a Domino nunquam remitti, quin universa etiam pœna condonetur: perspicua enim, & illustria in Sacris litteris exempla reperiuntur, quibus præter divinam traditionem, hic error quam manifestissime revincitur.* (b) Così il Sagrosanto Concilio di Trento. Esempio fra gli altri chiarissimo è quello, che ci somministra la Sagra Scrittura, nella persona del Re Davidde, al quale, come osserva S. Agostino, dichiarò il Profeta Natanno, che DIO aveagli con-

(a) *Epist. Celebrat. p.* 14. (b) *Sess.* 14. *c.* 8.

condonata la colpa, e la pena eterna, ma non rimessa la pena temporale. *Correptus* (S. Agostino) *per Prophetam, dixit: Peccavi, continuoque ad hoc unum Verbum, audire meruit, quod acceperit veniam. Ad quam rem, nisi ad sempiternam salutem? Neque enim prætermissa est in illo, secundum DEI comminationem flagelli paterni disciplina, ut & confessus in æternum liberaretur, & afflictus temporaliter probaretur*. (a) Come però non senza grandi, e lunghi stenti in questa vita, o non senza la sofferenza d'un ardentissimo fuoco nell'altra, potrebbero li penitenti dare a DIO una condegna soddisfazione per li peccati commessi; il pietosissimo SIGNORE, e Riparatore nostro GESU' CRISTO, nell'offerire se stesso, vittima insieme, e Sacerdote, all'Eterno suo Padre, sopra l'Altare della Croce per la nostra redenzione, volle, che il suo preziosissimo Sangue fosse prezzo, non solo della nostra colpa, ma eziandio della nostra pena, lasciando alla Chiesa sua purissima Sposa un tesoro inesausto de' meriti, e patimenti suoi, che sono d'un valore infinito, come derivanti da una Persona Infinita, perchè Divina: e quantunque questi sieno bastevolissimi a dare una pienissima soddisfazione al Divino suo Padre, per i peccati di tutto l'uman genere; imperocchè, come lasciò scritto l'Apostolo S. Giovanni: *Ipse est propitiatio pro peccatis nostris, non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi*; (b) nulladimeno, costituendo egli un Corpo solo, colla sua Chiesa, e patendo egli ancora nelle sue membra, volle, che a maggior onore de' suoi Santi, fossero in questo Tesoro riposti li meriti, li patimenti principalmente della sua Santissima Madre, e tutto ciò ancora, che sovrabbondò nelle passioni, e penosità de' medesimi, le quali da lui traggono il loro valore, siccome dal Capo ricevono spirito, e forza le membra. *Unus enim homo* (divinamente S. Agostino) (c) *cum Capite, & Corpore suo CHRISTUS, Salvator Corporis, & membra corporis, duo in carne una, & in voce una, & in passione una, & cum transierit iniquitas, in requie una. Passiones itaque CHRISTI non in solo CHRISTO....* (d) *Impletæ erant omnes passiones, sed in Capite: restabant adhuc CHRISTI passiones in corpore .... Præcessit enim CHRISTUS in Capite, sequitur in corpore; & adhuc CHRISTUS hic laborat; & CHRISTUS hic patiebatur a Saulo, quando audivit, Saule, Saule, quid me persequeris? quomodo solet lingua dicere, calcato pede: calcas me: linguam nullus tetigit, compassione clamat, non attritione*. Questa Cattolica Dottrina ha il suo fondamento ancora nella Comunione de' Santi, che c'insegna nel Nono articolo il Simbolo Apostolico; onde egregiamente osservò S. Ambroggio, che il Clementissimo SIGNORE volle donare alla sua Chiesa questo bel pregio, che essa con tutti concorresse alla redenzione di un solo, come da un solo tutti furono redenti: *Donavit enim* CHRI-

(a) *S. Augusl. lib. 22. contra Faustum cap. 67.* (b) *Epist. 1. cap. 2.*
(c) *S. Aug. Enarrat. in Ps. 61.* (d) *Idem in Ps. 86.*

CHRISTUS Ecclesiæ suæ, ut unum per omnes redimeret, quæ Domini Jesu meruit adventum, ut per unum omnes redimerentur. (a) Ed in questo senso soggionge S. Agostino: *Ad communem hanc quasi rempublicam nostram, quisque pro modulo nostro exolvimus, quod debemus, & pro possessione virium nostrarum quasi canonem passionum inferimus.* (b)

III. Questo è il doviziosissimo Tesoro, dal quale S. Chiesa trae le Indulgenze, e di questo, GESU' CRISTO ne lasciò dispositore il Pontefice Romano suo Vicario in terra, allorachè a S. PIETRO, a cui egli legittimamente succede, consegnò le Chiavi del Cielo, colla potestà di legare, e di sciogliere. *Quodcumque ligaveris super terram erit ligatum & in Cælis, & quodcumque solveris super terram, erit solutum & in Cælis.* (c) E ad esso diede facoltà di applicarlo per giuste, e ragionevoli cause, a pro de' suoi Fedeli veramente pentiti, per la remissione o parziale, o anche totale (come alla di lui pietà, e prudenza fosse per sembrare meglio conveniente al profitto spirituale della sua Chiesa) di quelle pene, che da essi sono dovute alla Divina Giustizia per li peccati commessi; e di quelle pene non solo, che vengono ingiunte dal Sacerdote, o da Canoni della Chiesa, ma di quelle ancora, delle quali il peccatore pentito è debitore nell'altra vita (è S. Tomaso, che ne lo insegna) *valent & quoad forum Ecclesiæ, & quantum ad judicium DEI, ad remissionem pœnæ residuæ post contritionem, & absolutionem, & Confessionem, sive sit injuncta, sive non.* (d) Essendo però di tal natura il fonte perenne, donde scaturiscono l'Indulgenze cotanto salutevoli, e proficue al Popolo Fedele, dovrà questo da ciò raccogliere, che qualora s'accosta a ricevere un'Indulgenza, si accosta alla partecipazione del Sangue preziosissimo di GESU' CRISTO, delle fatiche, e delli patimenti de' Martiri, e di tutti gli altri Santi, e però dovrà riceverla con fiducia, con rispetto, e con venerazione.

IV. Spiegata la natura dell'Indulgenze, è d'uopo far nota la varietà delle medesime. L'Ecclesiastica Disciplina ci fa sapere le diverse maniere, che ha tenuto, e che tiene la Chiesa nel conceder l'Indulgenze. Alle volte essa concede tanti determinati giorni, o anni d'Indulgenza, la quale concessione dinota la remissione di quella penitenza, che dalla Chiesa veniva a penitenti, secondo la qualità de' peccati, ingiunta, la quale consisteva o nell'esercitare in que' dati giorni, certe opere penitenziali, o nell'astenersi da ciò, che agli altri era permesso. Alle volte essa concede quaranta giorni d'Indulgenza, la quale corrisponde a quella penitenza, che per quaranta successivi giorni doveva farsi da penitenti, coll'esercizio d'opere afflittive, e penose. Talvolta condona o la terza, o la quarta parte de' peccati, cioè concede la remissione di quella penitenza, che a proporzione di que' peccati

(a) *Lib. 1. de Pœnit. c. 15.* (b) *Enarrat. in Ps. 61.*
(c) *Matth. cap. 16.* (d) *S. Thom. in quart. Senten. distinct. 20. quæst. 1. art. 3. quæstiuncula 2.*

cati era dovuta. Finalmente concede Indulgenza Plenaria, la quale libera da tutta la pena, e ancora più piena, e pieniffima, qual'è questa che la Santità di N. S. ci concede in vigore del presente Giubbileo. Quale differenza vi fia fra l'Indulgenza Plenaria, e la pieniffima del Giubbileo, non occorre quì replicarlo, essendosene abbastanza parlato nella Nostra Lettera Pastorale. Vogliamo bensì, ed espressamente ordiniamo, che li Parrochi ne' loro Catechifmi, e li Confessori nel Sagro Tribunale della Penitenza, la mettano in vista, acciò il Popolo Fedele non si ritiri dal ricevere il Santo Giubbileo, fondato su un supposto, che non è assistito in tutte le sue parti, dalla verità.

§. II.

Della Confessione Sagramentale.

V. Istruito che sarà il Popolo Fedele della natura, utilità, e varietà delle Indulgenze, converrà disporlo a procacciarsi il frutto delle medesime, coll'esercizio delle opere nella Bolla prescritte, delle quali la prima, che è anche la fondamentale, è la Sagramentale Confessione, col di cui mezzo il peccatore acquista la Grazia di DIO, e conseguentemente la remissione della colpa, senza la quale non può mai giungere ad ottenere l'effetto dell'Indulgenza, che è la remissione della pena. Perciò sarà cura de' Parrochi ammaestrare il loro Popolo, dinotandogli il modo, che deve tenere per fare una perfetta confessione, a cui, perchè tale sia, deve precedere un diligente esame della coscienza, una sincera detestazione de' peccati commessi, ed un proposito costante di non più peccare in avvenire.

VI. Per incominciare dall'Esame; alla negligenza, ed alla ignoranza, che spezialmente nel Popolo rozzo non di rado si ritrova, conviene che il provido, e diligente Confessore supplisca con saggie interrogazioni, non solo per conoscere le circostanze, che accompagnano il peccato, ma eziandio per iscoprire quel male, che talvolta per vergogna, o per ignoranza si tiene celato, giusto all'avvertimento di S. Tomaso: *Sacerdos debet perscrutari conscientiam peccatoris in Confessione, quasi medicus vulnus, quia frequenter quæ præ confusione taceret, interrogata revelet.* (a) Procuri però di far concepire a' suoi penitenti la gravezza di quelle colpe, delle quali taluni se ne fanno poco, o nessuno scrupolo, e forse neppure se ne accusano. In che modo, da tanti si consumma il tempo, del quale siamo pur tenuti renderne stretto conto a DIO? quanto ne rubba l'ozio, quanto il giuoco, quanto il sonno soverchio, quanto il divertimento, quanto qualunque altro vano trastullo del secolo? Il precetto della Limosina come viene adem-

A 4 pito?

(a) *S. Thom. in quart. sentent. distinct. 19. in exposit. Textus.*

pito? quanto soldo inutilmente non solo, ma eziandio perniciosamente si getta, e quanto ne marcisce condannato dall'avarizia ad annerire sotto l'aria cupa d'uno scrigno, mentre languiscono i miserabili, e pericolano le Donzelle, ridotte a procacciarsi il vitto coll' esborso quanto prezioso, altrettanto lagrimevole della loro onestà? La dilazione nel soddisfare i Legati pii, nel pagare le mercedi agli operaj, nel dare ad ogn' uno il suo, appresso taluni corre forse per cosa indifferente. Li digiuni commandati da S. Chiesa, come si osservano? Li giorni festivi dedicati al SIGNORE, come si santificano? Li Sagri Tempj come si rispettano? Al Divino Sacrificio, con quale attenzione, e riverenza vi si assiste? Le obbligazioni del proprio stato, e dagli Ecclesiastici, e da Secolari come si adempiono? Quanta ignoranza nel Popolo delle cose della Religione, e forse ancora de' Misterj della nostra Santa Fede? Quanta trascuratezza, eziandio appresso le persone colte, dell'esercizio degli atti Teologici, che pure siamo tenuti sotto peccato grave praticare di tanto in tanto in vita? Che diremo dell'abominevole abuso d'amoreggiare, che si fa lecito col pretesto del Matrimonio, quando va a finire colla profanazione d' un Sagramento? del parlare lubrico, osceno, inonesto, reso familiare nella plebe? dell'arrogante libertinaggio di framischiare il Sagrosanto Nome di DIO ne' contratti, ne' discorsi giornalieri, con giattanza, e con inverecondia? della sciocca Carità di giurare il falso, quasi senza scrupolo, per giovare ad un qualche disgraziato? delle prepotenze, delle soperchierie, e finalmente di tanti peccati di pensiero, che poco, o niente si curano, e che da taluno si tranguggiano come l'acqua, *qui bibit quasi aquam iniquitatem!* (*Job.* 15. 16.). Questi, tutti questi sono capi di accuse, e capi gravissimi, ne' quali conviene, che l'avveduto Confessore con prudenza, con soavità s'interni, specialmente nelle Confessioni generali, per farne le necessarie, e dovute inquisizioni. Abbiamo detto, che il Confessore dee fare saggie interrogazioni, perchè deve affatto astenersi da quelle, che non sono necessarie, spezialmente, ove si tratta de' peccati contro il sesto Precetto, intorno a quali deve essere assai cauto nell'investigare, per non esporre e se, e il penitente a qualche pregiudizio, come osservò l'accennato S. Dottore. *Potest contingere ut confessor talia quærens & sibi, & confitenti noceat, & sic quandoque deficiant in suo scrutinio iniquitates scrutantes:* (a) potendo benissimo succedere, che, volendosi sanare una piaga incerta, se ne formi una vera, e reale.

VII. Alla vigilanza, ed all'attenzione, che dee usare il Confessore, per ajutare il penitente, deve andare unita la scienza: *Oportet, ut sciat cognoscere quidquid debet judicare; judiciaria enim potestas hoc expostulat, ut, quod debeat judicare, discernat.* (b) Che se questa è in ogni tempo necessaria, molto più certamente in occasione del Giubbileo, sì

(a) *S. Thom. ibid.* (b) *C. Qui vult. Dist. 6. de Pœnit.*

sì per la maggiore frequenza delle Confessioni generali, che possono occorrere, come per rispetto all'uso delle facoltà più ampie, che si concedono a' Confessori. Non ricerchiamo una scienza eminente, che sebbene desiderabile, sappiamo non potersi esiggere da tutti; ma ci contentiamo d'una mediocre. *Scientiam reputamus eminentem* (lasciò scritto un dotto Pontefice) *quæ subtiles quæstiones discutere, & definire novit, & in promptu responsiones habet; ille habet mediocrem, qui scit aliquo modo examinare negotia, quamvis ad omnia nesciat respondere, & qui in libris veritatem eorum, quæ scire tenetur, scit quærere, & sic in promptu omnia non habet.* (a) E come pur troppo accade (e può accadere principalmente in questo tempo) che vengano deferiti al Tribunale della Penitenza casi difficili, non sia il Confessore così sollecito nel risolverli, non precipiti le assoluzioni, ma prenda tempo, consulti gli Autori più dotti, e segua dottrine sane, appoggiate alla ragione, e avvalorate dall'autorità: *quas ratio suadet, ac firmat authoritas* (come ci avvisa il S. Padre) (*b*) lasciando da parte quelle, che sono troppo piacenti, pericolose, rilassate, e traditrici delle Coscienze. *Contra Evangelii vigorem*, (esclama contro un tale abuso il S. Martire Cipriano) (c) *contra Domini ac DEI legem, temeritate quorumdam laxatur incautis communicatio, irrita, & falsa pax, periculosa dantibus, & nihil accipientibus profutura.* Si appigli il Confessore ai ricordi che gli somministra il Rituale Romano. *Meminerit Confessarius se Judicis pariter, & medici personam sustinere, ac divinæ Justitiæ simul, & Misericordiæ ministrum a DEO constitutum esse, ut tanquam arbiter inter DEUM, & hominem, honori divino, & animarum saluti consulat. Ut ergo recte judicare queat, discernens inter lepram, & lepram, & tanquam peritus medicus, animarum morbos prudenter curare, & apta cuique remedia applicare sciat, quantam potest ad id scientiam, atque prudentiam, tum assiduis ad DEUM precibus, tum ex probatis auctoribus, præsertim a Cathechismo Romano, & prudenti consilio peritorum, studeat sibi comparare.* Sono parole del Rituale Romano, (*d*) il quale molte altre cose aggiunge, che dovrebbero esser lette frequentissimamente da Confessori, perchè darebbero ad essi un grandissimo lume, per esercitare con lode, e con profitto il loro ministero, e per non gettare incautamente le Assoluzioni, dalla troppa facilità delle quali, ne deriva talvolta la profanazione del Sagramento, e l'incorrigibilità del costume del Popolo, come saggiamente avvertisce il Venerabile Cardinale Bellarmino, parlando de' Confessori imperiti. *Isti, quasi non essent Domino rationem reddituri, summa facilitate omnibus manum imponunt, sua imperitia, & superbia corrumpunt populos, & eis veræ pœni-*

(a) *Inn.* IV. *in Comm. ad cap. eum in cunctis n. 2. sub. tit. de electione, & electi potestate.* (b) *SS. D. N. Benedictus* XIV. *in Epistola Encycl. Apostolica Constitutio.* (c) *S. Cipr. de lapsis.*
(d) *Rituale Roman. de Sacram. Pœnitentiæ.*

788

tentiæ viam præcludunt: non enim (formidabile, ma vera rifleffione) *esset hodie tanta facilitas peccandi, si non esset etiam tanta facilitas absolvendi* (a); Il che non accaderà, qualora li Confeffori non fi prenderanno tanta fretta, nell'ifpedire li penitenti, quelli principalmente, che da molto tempo non fi fono confeffati, punto da avvertirfi affai in quefta occafione, in cui la frequenza de' penitenti non deve fminuire la diligente perquifizione de' Confeffori; dovendo quefti perfuaderfi, giufto all'aureo documento di S. Francefco Saverio, riferito dal P. Torfellino nella di lui vita; effere defiderabile afcoltare poche Confeffioni, ma ben fatte, che fentirne molte fatte in fretta, e malamente: *Confitentibus porro non feftinam, fed diligentem navandam operam cenfebat; monens, ut præoptarent Confeffiones paucas rite factas audire, quam multas temere properatas* (b).

VIII. Taluno forfe s'ingegnerà di mafcherare sì fatti diffetti, col manto della carità, riputando carità agevolare le Affoluzioni anche a chi non è ben difpofto, temendo che più non ritorni; ftimerà efercizio di Carità imporre penitenze leggiere, per ufare rifpetto al penitente, non fcoprirgli il cattivo ftato, in cui fi ritrova per non contriftarlo, aftenerfi dalle neceffarie ammonizioni, perchè non fi fdegni, e alla perfine, appigliandofi alle opinioni blande, e benigne tacere al penitente l'adempimento di quelle obbligazioni, dal quale dipende la falvezza della di lui Anima. Eh quefta non è carità, è crudeltà, è tradimento, come crudeltà, e tradimento farebbe quella d'un Medico, o di un Chirurgo, che per non cagionare dolore all'infermo lafciaffe incancherire la piaga, quando con un taglio rifoluto potrebbe guarirla. *Qui peccantem blandimentis adulantibus palpat* (è infegnamento del Vefcovo S. Cipriano) *peccandi fomitem fubminiftrat, nec comprimit delicta, fed nutrit: At qui confiliis fortioribus redarguit fimul, atque inftruit fratrem, promovet ad falutem ... Sic oportet, & DEI Sacerdotem non obfequiis decipientibus fallere, fed remediis falutaribus providere. Imperitus eft medicus, qui tumentes vulnerum finus, manu parcente contrectat, & in altis receffibus virus inclufum, dum fervat, exagerat. Aperiendum vulnus eft, & fecandum, & putraminibus amputatis, medela fortiore curandum* (c). La vera Carità è paziente, è benigna (come ne fa il giufto ritratto l'Apoftolo) *Charitas patiens eft, benigna eft, ... non quærit quæ fua funt,* (d) non cerca i proprj vantaggi, ma quelli del fuo proffimo, e, ove fi tratta della di lui falute, adopra qualunque rimedio, o fia foave, o fia forte, o dolce, o amaro, e a quello fi appiglia, ch'è il più valevole, per guarire le piaghe del povero peccatore.

IX. Succede poi, e non di rado effere inutili, e talvolta forfe facrileghe le Confeffioni, per mancanza del dovuto dolore: ed oh quanto è ciò

(a) *Card. Bellar. C.* 8. *in Domin.* 4. *Adventus*.
(b) *P. Turfellin. in Vita S. Francifci Xaverii l.* 6. *c.* 17.
(c) *S. Cypr. de lapfis*. (d) 1. *ad Corint. Cap.* 13.

è ciò da temersi, principalmente nelle persone rozze, che credono aver fatto quanto basta, allorchè hanno manifestato li loro peccati, senza concepirne un vero, ed efficace dolore, ed una detestazione così sincera, che da quelli ne distacchi la volontà, in maniera di non volerne più commettere in avvenire. Questo dolore esser deve sovranaturale, che abbia relazione a DIO. *Peccatum* (c'insegna l'Angelico) *non potest sine vera pœnitentia remitti, ad quam pertinet deferere peccatum, in quantum est contra DEUM.* (a) Ed in fatti, consistendo il peccato nell' avversione, di chi lo commette, da DIO, e nella conversione alla creatura, fa di mestieri, che il peccatore, se vuole rientrare in quell'ordine, da cui è caduto, stacchi il suo cuore dalla creatura, e lo riconduca a DIO, anteponendolo a qualunque cosa creata, e proponendo efficacemente di volere osservare la di lui Santa Legge. Dalla mancanza, o inefficacia del pentimento derivano le tante, e sì frequenti ricadute, che tutto dì si deplorano ne' penitenti, le quali lasciano giusta ragione di temere, se abbia a mettersi in contingenza il valore delle passate Confessioni; imperocchè sebbene il Sagramento della Penitenza non rende l'uomo impeccabile, tuttavolta la grazia, che nel Sagramento viene conferita, lo rinvigorisce, e lo conforta in modo tale, che, quando egli non vi frapponga impedimento, ha gran valore per mantenerlo lontano dalle ricadute. Deve però essere industria del saggio, e pio Confessore, eccitare nel cuore de' suoi penitenti una vera, e costante compunzione, il che farà, con mettere loro in vista gl'immensi beneficj, che hanno ricevuti dal SIGNORE, facendo ad essi conoscere, quanta esser debba la loro gratitudine verso un tanto Benefattore, il quale, quand'anche non ci avesse fatto alcun bene, e non avessimo nè di che temere, nè che sperare da lui, dovressimo non ostante obbedirlo, perchè così esigge il sovrano Dominio, che tiene sopra di noi, ed amarlo sopra d'ogni cosa, perchè così merita l'infinita sua Bontà. Nè tralascierà di far loro comprendere quanto terribili sieno li castighi d'un Dio Giusto Giudice, e quanto gran male sia l'aver per nemico un DIO onnipotente; cosicchè, traducendoli dal timore all'amore, li disponga ad amare il nostro buon IDDIO, fonte d'ogni giustizia.

X. Per compimento di questa materia, di cui trattiamo, resta ad avvertire un'altra cosa, e questa è l'imposizione della Penitenza salutare, che dee farsi dal Sacerdote, a proporzione dei delitti commessi, espressamente comandata dal Sommo PONTEFICE nella sua (*b*) Costituzione con queste parole: *Injuncta ipsis pœnitentia salutari, aliisque de Jure injungendis, absolvant.* Da questa dichiarazione, e da altre ancora si raccoglie chiaramente, quale sia intorno a ciò l'intenzione del Sommo PONTEFICE, e quanto sia riprensibile l'abuso di certi Confessori, che nel tempo del Giubbileo, o dell'Indulgenze plenarie, impongono leggerissime penitenze a gravi delitti, e tal

(a) *Part.3.Quæst.86.art.3.in corpore.* (b) *Constit.Benedictus DEUS.*

tal volta nessuna, col pretesto, che coll'esercizio delle opere prescritte nella concessione dell'Indulgenze plenarie letteralmente adempite, viene rimessa tutta la pena. Abbaglio grande, sì perchè contrario alla mente della Chiesa, come ancora perchè nocivo alli penitenti: contrario alla mente della Chiesa, perchè sebbene la Chiesa cambia l'esteriore disciplina, giusto alla varietà delle circostanze, e de' tempi, conserva però sempre lo stesso spirito, il quale è di concedere l'Indulgenze a quelli, che sono veramente penitenti, *vere pœnitentibus*, li quali sono li penitenti solleciti del loro spirituale profitto, come nota il Cardinale Gaetano. *Indulgentias non consequuntur pœnitentes negligentes, sed pœnitentes solliciti, qui soli sunt vere pœnitentes*. (a) E chi non sà, tre condizioni richiedersi a costituire un vero penitente, cioè dolore efficace, e sincera detestazione di tutti li peccati; costante proponimento di non commetterne più in avvenire, e pronta disposizione di soddisfare a DIO per i peccati commessi, almeno con eseguire la penitenza ingiunta dal Confessore? La nostra Pietosissima Madre, compassionando la debolezza de' suoi figliuoli, vuole bensì allegerire coll'Indulgenze il peso, che portar debbono per i loro peccati, ed accellerare il compimento di ciò, che sono debitori alla Divina Giustizia, ma non intende già d'alterare la Legge Divina, che impone al peccatore fare frutti degni di penitenza, nè di fomentare la di lui pigrizia, e negligenza, esentandolo da qualunque esercizio d'opere penali, il quale vuole anzi che vada unito alla concessione dell'Indulgenze. *Ut* (ne assegna la ragione il piissimo Cardinale Baronio) (b) *appareat Sedis Apostolicæ Indulgentias illis communicari, qui, quantum suppetunt vires, bene operari non prætermittunt: non autem ignavis, otiosis, ac negligentia torpescentibus*. In secondo luogo un tale abuso può essere sommamente nocivo al penitente; Imperocchè non è così facile, come si crede, il conseguimento d'un'Indulgenza Plenaria, potendovi fare ostacolo, e la negligenza ~~nell'esecuzione~~ dell'opere ingiunte, e qualche affezione al peccato non bene deposta. Onde (come avvertisce il S. Padre) rimanendo agli Uomini sempre incerto, se l'Indulgenza siasi effettivamente acquistata, rimane in molti lo stimolo d'assicurarsi, con sempre novella industria di opere salutari, e penali. *Sane cum homines dubii omnino sint, an Indulgentiarum fructum reipsa comparaverint, stimulus pluribus superest, quo urgentur, ut novo salutarium operum, ac laborum quæstu in solidiorem spem erigantur*. (c) Quanto però meglio provederà all'anima sua il penitente, aggiongendo alle opere ingiunte, altre penali, e soddisfattorie per le colpe commesse, che è la strada più sicura per sottrarsi dalle pene dovute alla Di-

(a) *Tract. 10. de suscipientibus Indulgentias quæst. prima.*
(b) *Car. Baron. ad an.* 1073.
(c) *Epist. Enc. qua incipit Constitutio Apostolica* §. 28.

Divina Giustizia: come c' insegna il S. Concilio di Trento. *Neque vero securior ulla via in Ecclesia unquam existimata fuit ad amovendam imminentem a DEO pœnam, quam ut hæc pœnitentiæ opera homines cum vero animi dolore frequentent.* (a) Nè vi sia chi si faccia scrupolo, che si venga con ciò a derogare all' efficacia dell' Indulgenze, essendo verissimo, produrre esse tutto il loro effetto, quando siavi l'intera, e perfetta disposizione in chi le riceve; anzi il sopraccennato suggerimento scioglie varie difficoltà, che potessero essere intorno a ciò promosse, come osserva il Cardinale Gaetano. (b) *Solvuntur omnes quæstiones, tam de minus largo DEI foro, quam de omittendis suffragiis pro plenarie absolutis in morte: quam de admiratione sapientum, & oblocutionibus detrahentium: & excitantur fideles ad pœnitentiæ opera. Nec aliquid adimitur efficaciæ Indulgentiarum, sicut nihil adimitur efficaciæ Sacramentorum, ex hoc, quod opportet accedentes ad illa esse bene dispositos, si fructuosa sibi esse volunt: soli siquidem indigni Indulgentia ab illius fructu juxta hunc dicendi modum excluduntur.* Nè discordante è la Dottrina del Cardinale Bellarmino nel suo trattato dell' Indulgenze, così insegnando: (c) *Sic accipiunt prudentes Christiani Pontificias Indulgentias, ut simul etiam studeant dignos pœnitentiæ fructus ferre, ac pro suis peccatis Domino satisfacere.* Ciò gioverà ancora molto a smentire li Novatori, li quali non lasciano di calunniare la presente disciplina della Santa Chiesa, col dire, che l'uso, che ella fà dell' Indulgenze, rende neghittosi li fedeli, e li ritira dal soddisfare a DIO con altre opere di pietà per li peccati commessi; imperocchè, aggiungendosi sempre all' acquisto dell' Indulgenza, alcune opere satisfattorie, e penali, queste (come al nostro proposito bene osserva il Dottissimo Cardinale Pallavicino) (*d*) col loro esercizio accrescono la divozione, e inducono l'abito buono a farne delle somiglianti.

XI. In fatti questo metodo hanno tenuto anche li Pontefici Precessori nella concessione del Giubbileo, esortando a fare opere di penitenza quelli, che disporre si volevano a conseguirlo. *Lavamini* (così INNOCENZO XII. di S. M. nell' intimazione del Giubbileo dell' anno secolare decorso) *Lavamini mundi estote, auferte malum cogitationum vestrarum ab oculis DEI, & renovati spiritu mentis vestræ, orationibus insistite, frequentate jejunia, eleemosynas erogate*: ed essere sempre stata questa la disciplina della Chiesa, ce lo fà sapere il Regnante Sommo PONTEFICE con una bellissima osservazione; ed è, che qualora viene da Sommi Pontefici benedetto il Popolo, colla

(a) *Sess.* 14. *cap.* 8.
(b) *Card. Cajet. Tract.* 10. *de suscep. Indulg. quæ. prima.*
(c) *Lib.* 1. *de Indulg. c.* 13. *ad* 3.
(d) *Cardin. Pallav. lib.* 24. *c.* 12. *n.* 6. *dell' Istoria del Conc. di Trento.*

la concessione dell'Indulgenza plenaria, si porgono umili preghiere a Dio Signore, affinchè conceda agli astanti non solo la perseveranza nelle buone opere, ma eziandio un cuore sempre penitente, cioè disposto a nuove opere di penitenza, in soddisfazione de' peccari commessi, quantunque giovi sperare, che abbiano ottenuto oltre la remissione della colpa, e della pena eterna, per mezzo del Sagramento della Penitenza, la remissione ancora della temporale mediante l'Indulgenza plenaria. *Nec* (così egli) *aliud subindicant ea veteris formulæ verba, quibus Prædecessores Nostri usi sunt, & Nos item utimur, cum populo solemniter benedicimus. Expleto quippe benedictionis ritu, plenaria Indulgentia conceditur; ac præterea humiles ad DEUM funduntur preces, ut adstanti populo nedum perseverantiam in bonis operibus, sed & cor semper pœnitens tribuat, hoc est, ad nova pœnitentiæ opera, quibus præterita expiantur crimina, rite comparatum; quamvis aliunde bene sperare liceat præteritorum criminum culpam, pœnamque æternam in Pœnitentiæ Sacramento fuisse dimissas, & temporalem, quæ superest, pœnam, ope Indulgentiæ, quæ pridem conceditur, fuisse dilutam.* (a)

XII. Non intendiamo già con questo, di obbligare li Confessori, a seguire un'opinione troppo rigida, sebbene sostenuta da gravi e dotti Teologi, li quali sentono, che per conseguire il frutto dell'Indulgenza, non basta premettere una buona Confessione, adempire la penitenza imposta dal Confessore, eseguire pontualmente le opere ingiunte, ma che in oltre sia d'uopo avere una piena disposizione di soddisfare, con altre opere penali, per quanto si potrà, alla Divina Giustizia; ma bensì vogliamo, che sieno avvertiti li Confessori d'eseguire pontualmente ciocchè dalla Santita' di N. S. viene loro espressamente comandato, mentre riprovando l'opinione d'altri Teologi troppo facili, li quali insegnarono poter, nell'occasione del Giubbileo, non solo imporsi dal Confessore al penitente penitenze più leggiere, se lo vede disposto a voler conseguire la Plenaria Indulgenza, ma altresì tralasciare d'imporgli penitenza alcuna, così si dichiara: *Essendoci ciò paruto un rilasciamento, nella Istruzione, della quale si tratta al §. 26. ci siamo spiegati doversi dal Confessore imporre al penitente la salutare penitenza; ancorchè esso si sia preparato a prendere il Giubbileo; dal che poi nasce l'obbligo del penitente di doverla adempire:* Omnia sua peccata confiteatur fideliter, et injunctam sibi pœnitentiam studeat pro viribus adimplere: *sono parole del Concilio Lateranense, quando parla della Sagramental Confessione, nella celebre Decretale:* Omnis utriusque sexus de pœnitentiis, et remissionibus: *ed, oltre la necessaria correlazione, che intercede fra l'autorità d'imporre la penitenza, e l'obbligo d'adempirla, essendoci sembrato incomprensibile, che possa dirsi, o sia vere*

(a) *Epist. Apostolica Conf. §. 28.*

re pœnitens; *come deve essere, chi vuole conseguire la plenaria Indulgenza, se col pretesto di essa vuole esentarsi dall' adempire quella penitenza, che nella Sagramentale Confessione gli è stata imposta dal Confessore*. (a)

XIII. Nell' imporre poi queste penitenze dovranno li Confessori regolarsi con prudenza, avendo riguardo, e alla qualità de' peccati, e alla facoltà de' penitenti; cosicchè nè sieno troppo leggiere, che dinotino connivenza co' peccati, nè troppo gravi, che soverchiamente carichino il penitente, e lo espongano al pericolo di non compirle. *Debent ergo Sacerdotes Domini quantum spiritus, & prudentia suggesserit, pro qualitate criminum, & pœnitentium facultate, salutares, & convenientes satisfactiones injungere*. (b) Per tal fine sarebbe di gran lume a Confessori la notizia de' Canoni Penitenziali, li quali si trovano appresso alcuni Moralisti, e sono registrati nel fine d'una dottissima Istruzione Pastorale, sopra il Sagramento della Penitenza, del Cardinale Den Hoff, stampata nel nostro Seminario, per comando del Signor Cardinale Cornaro Nostro Antecessore di gloriosa memoria: non perchè abbiano ad imporre a' penitenti le soddisfazioni in essi decretate; rigore, che non si addata alla disciplina de' nostri tempi, e che non si potrebbe in oggi comodamente ripigliare; ma affinchè possano quindi prendere misura per regolare le varie qualità delle penitenze, corrispondenti alla diversità de' peccati, ed ancora acciò possano far comprendere a' penitenti la gravezza de' delitti commessi, che con pene così gravi, e così pesanti erano puniti dalla S. Chiesa; onde più agevolmente si rassegnino ad eseguire la Penitenza imposta, che sebbene blanda in se stessa, potesse sembrare ad essi troppo gravosa, ed amara. *Ex quo pœnitens* (così saggiamente riflette il S. Padre) *& summam peccatis inesse malitiam agnoscet, & indictæ sibi satisfactioni, quæ gravior alioqui videri potuisset, lubens acquiescet; facta nimirum comparatione cum iis pœnis, quas pro iisdem criminibus subiisset, si remotiori ætate, cum scilicet Pœnitentiales Canones adhuc obtinebant, ad Confessarium accessisset*. (c) Nè si scordi il Confessore d'imporre a' suoi penitenti penitenze medicinali, le quali sono non solo utili, ma assolutamente necessarie, ne' peccatori abituati; e per preservarli da peccati in avvenire, e per convertire gli abiti cattivi in buoni. Queste sono di due sorti, altre particolari, che contengono atti totalmente opposti al vizio, che si vuole curare, altre generali, delle quali, la principale è l'orazione, avvalorata dall' esercizio degli atti delle virtù Teologali, che ogni Cristiano è tenuto esercitare assai spesso nel decorso della sua vita; e la frequenza de' Sacramenti. Sembrerà forse a taluno, che ci siamo soverchiamente estesi sopra questo punto; ma non potrà

(a) *Lettera Circol. a' Peniten. n. 65.* (b) *Conc. Trid. Sess. 14. c. 8.*
(c) *Ep. Apost. Const. §. 23.*

794—

trà certamente dirlo, se considererà seriamente, che il testimonio più sicuro d'una perfetta Confessione, è il proseguimento del penitente nell'esercizio delle opere penali, nelle quali continuando, non sarà così facile, che ricada nelle colpe primiere: onde a gran ragione la S. di N. S. vuole, che ben si rifleta in che consista la vera penitenza, con dire: *Illud vero cum Nobis, tum aliis, qui nostro loquentur nomine, curæ erit, ut Clausulæ illius, quam Bullæ nostræ inseruimus*, FIDELIBUS VERE POENITENTIBUS, ET CONFESSIS, SACRAQUE COMMUNIONE REFECTIS; *vis, & significatio probè intelligatur*. (a)

XIV. Conchiudiamo questo paragrafo con due avvertimenti. Il primo si è, che la Confessione Sagramentale venendo prescritta, come una delle opere ingiunte, deve farsi anche da quelli, che non hanno, che peccati veniali. Così ha dichiarato la S. S. nella Costituzione. *Convocatis* al N. 46. *Cum Confessio Sacramentalis in hoc Jubilæo sit opus injunctum, peragenda eadem erit etiam ab eo, qui solis peccatis venialibus teneatur, si hoc lucrari Jubilæum velit*. Il secondo contiene il nostro desiderio, che li penitenti fossero eccitati da' Confessori a fare in questa occasione una Confessione Generale: li molti vantaggi, che nella nostra Pastorale abbiamo dimostrato derivare da essa, dovrebbero bastare per muovere i Confessori ad esortarne li penitenti; ma perchè a far ciò abbiano stimolo ancor maggiore, vogliamo, che odano le parole del Nostro S. Padre: *Hinc* (così parlando de' Missionarj) *ad validam, ac utilem peccatorum Confessionem perficiendam populos erudiant, omnimodam necessitatem iterandi confessiones pridem irritas explicent; omnemque curam adhibeant, ut ii quoque, qui nulla necessitate obstrictos se putant, ad præterita crimina in pœnitentiæ Sacramento iterum manifestanda, atque ad generalem peccatorum Confessionem instituendam facile inducantur*: LICET NON SIT DE NECESSITATE ITERUM CONFITERI EADEM PECCATA, TAMEN PROPTER ERUBESCENTIAM, QUÆ EST MAGNA POENITENTIÆ PARS, UT EORUMDEM PECCATORUM ITERETUR CONFESSIO REPUTAMUS SALUTARE: *Verba sunt Prædecessoris nostri* BENEDICTI XI. *in Decretali inter Cunctas de Privilegiis relata inter extravagantes communes*. (b)

§. III.

Della Comunione, e della Visita delle Chiese.

XV. ESsendoci assai diffusi nel punto importantissimo della Confessione, che è il fondamento, su cui si fonda principalmente l' acquisto dell' Indulgenza, ci ristringeremo, nel parlare della Comunione, e della Visita delle Chiese. Ed in quanto alla Comunione, questa non era imposta negli altri Giubbilei dell' Anno Santo, ma

(a) *Epist. Constitut. Apost.* §. 28. (b) *Ibid.* §. 16.

ma il Regnante Sommo Pontefice mosso da giusti, e ragionevoli motivi, fù il primo, che alla Confessione, ha unito la Comunione, annoverandola fra l'opere ingiunte, e prescritte per conseguire l'Indulgenza dell'Anno Santo: come però il S. Concilio di Trento, seguendo la dottrina degli antichi Padri, fa menzione di tre sorti di Comunione: una che è sagramentale solamente, qual'è quella di coloro, che s'accostano a ricevere il Divinissimo Sagramento in peccato mortale; altra, che è sola spirituale, che si fa da quelli, che sommamente desiderano di gustare il Pane Eucaristico (che però realmente non ricevono) con fede viva, *quæ per dilectionem operatur*; e la terza, che è sagramentale insieme, e spirituale, la quale (dice il S. Concilio di Trento) si riceve da quelli, *qui ita se prius probant*, & *instruunt*, *ut vestem nuptialem induti*, *ad divinam hanc Mensam accedant*. (a) Di queste tre sorti di comunione intende il Sommo Pontefice d'aver ingiunta quella, che è spirituale, e sagramentale insieme; onde siano avvertiti li Confessori, che la sola sagramentale senza la spirituale non basta: imperocchè siccome colla Comunione sacrilega, non si soddisfa al precetto dell'annua Pasquale Comunione, giusto alla condanna della proposizione, che asseriva il contrario, fatta dal Venerabile servo di DIO INNOCENZO XI. alli 2. Marzo dell'anno 1679., parimenti, chi facesse una Comunione sacrilega, non soddisfarebbe all'obbligazione ingiunta, quantunque pentito del gravissimo suo enorme delitto se ne confessasse.

XVI. Succedono in terzo luogo l'altre due opere ingiunte, cioè la visita delle Chiese, e l'orazione da farsi nelle medesime, nelle quali è pure necessario, che li Penitenti sieno istruiti. Quantunque crediamo, che possi bastare ciocchè si è detto nella nostra Lettera Pastorale, alla quale rimettiamo li Confessori: tutta volta stimiamo bene, rinnovarne la memoria colle parole stesse di S. S. (b) *Sebbene* (così egli) *da una parte sia in Noi sempre ardente la brama*, *che la Visita delle Chiese si faccia in istato di grazia*; *e così*, *o dopo una fruttuosa Confessione*, *o almeno dopo un atto di contrizione*; *dall' altra parte poi considerando non potersi sempre conseguire quanto si brama*, *ed esser d' uopo il compatire l' umana fragilità*, *abbiamo creduto non doversi da Noi escludere dal frutto dell' Indulgenza*, *chi incomincia*, *o prosiegue la Visita delle Chiese*, *senza aver premessa la Confessione*; *purchè sia in grazia*, *quando fa l' ultima opera*, *in cui conseguisce l' Indulgenza*, *e purchè le Visite sieno fatte con divozione*. DEVOTE VISITAVERINT *si legge nella Bolla* PEREGRINANTES .... *E' necessario dunque*, *acciò si adempisca l' opera ingiunta delle Visite*, *che la Visita si faccia con intenzione*, *e volontà di onorare DIO*, *e i suoi Santi*, *che si vada*, *e si entri nelle Basiliche*, *con modestia*, *e che vi si eserciti*

(a) *Concil. Trid. sess.* 13. *de Ss. Euch. Sacram. c.* 8.
(b) *Lett. Circol. a' Penitenz. n.* 76.

citi qualche atto di religione. Dal che s' inferisce, che se uno va alle Chiese senza alcun fine buono, ma per mera curiosità, e se va per fare, come suol dirsi, una passeggiata, non guadagna il Giubbileo, essendo superfluo il parlare, di chi visitasse la Chiesa in peccato mortale attuale, per esempio, con animo d' indurre altri a peccare. Sin quì il Sommo Pontefice. Dovendosi poi esercitare nelle Chiese qualche atto di Religione, questo dovrà consistere principalmente nel pregare il SIGNORE IDDIO per l' esaltazione della S. Madre Chiesa, per l' estirpazione dell' Eresie, per la Concordia de' Prencipi Cattolici, e per la salute, e tranquillità del Popolo Cristiano, il che si farà col mezzo di qualche pia orazione vocale, essendo lodevole anche la mentale, purchè però vi si aggiunga qualche vocale orazione: e poichè fra gli atti di Religione li più nobili, e li più grati a Dio sono quelli delle virtù Teologali, ne sarà di molto profitto a' Penitenti l' esercizio in questa occasione: per il qual fine se n' è esteso un breve formolario nel libretto delle pubbliche Preci, il qual esercizio desideriamo, che si pratichi nell' insegnamento della Dottrina Cristiana, facendo, che da' figliuoli si recitino in comune ad alta voce quegli Atti, acciochè gl' imparino, e si assuefacciano a frequentarli. Siccome l' andare processionalmente alla Visita delle Chiese eccita maggior fervore di devozione, e le orazioni, che si fanno in comune, riescono più fruttuose; così sarà bene, che li Parrochi esortino il loro Popolo ad unirsi alle Processioni, le quali verranno fatte dalle loro respettive Parrochie, venendo con ciò abilitato all' adempimento di cinque giorni di Visita per cadauna Processione chiunque anderà processionalmente colla sua Parrochia, il che si concede anche a tutti que' Confratelli, che cappati andaranno colle loro Confraternità. In queste Processioni si dovrà osservare tutta la maggior modestia, e divozione, in modo che apparisc ano Processioni di penitenza, e non di pompa; e si reciteranno le Litanie de' Santi con Salmi, ed altre Orazioni registrate nel libro a stampa. Sarà incombenza della zelante attenzione de' Parrochi, o d' altri, a' quali spetta, regolare le Processioni, ordinare, che le Donne vadano separate dagli Uomini, e che, per quanto è possibile, si vada a due a due, per levare la confusione, la quale diminuisce la pietà, e pregiudica alla divozione.

XVII. Queste sono le opere comandate nella Costituzione Appostolica per il conseguimento del Santo Giubbileo: a tutti però quelli, che dentro il termine delli sei mesi definiti, li quali avranno il loro compimento il Dì 3. del venturo mese d' Ottobre, fedelmente, ed interamente le eseguiranno, la SANTITA' di N. S. concede, che per una volta abbiano a conseguire il perdono, e la remissione, e l' Indulgenza pienissima di tutti i loro peccati, conceduta nell' Anno Santo del Giubbileo di Roma, come se avessero visitato le quattro Basiliche, o siano Chiese dalla S. S. dentro, e fuori di quella Città assegnate, per il conse-

segui-

feguimento del Grande Giubbileo. *Ut pleniffimam ejufdem Anni Jubilæi omnium peccatorum fuorum Indulgentiam, remiffionem, & veniam femel confequantur, perinde ac fi, quatuor Bafilicas, feu Ecclefias intra, & extra Urbem pro confequendo Jubilæo hujufmodi a Nobis defignatas, ftatutis ad id diebus, perfonaliter, vifitaffent.* (a)

XVIII. Del medefimo beneficio vuole, la S. S., che ne fiano partecipi quelli ancora, che l'Anno Santo decorfo, o nell' Alma Città di Roma, o altrove in qualunque maniera, aveffero acquiftato il Giubbileo allora conceduto; purchè adempifcano tutto ciò, che nella mentovata Coftituzione viene prefcritto.

XIX. Li Naviganti poi, e li Viandanti, fe, fpirati li fei mefi affegnati, ritorneranno alle loro cafe, oppure prenderanno ftazione fiffa in qualche altro luogo, adempite che averanno le altre opere ingiunte, vifitando quindeci volte la Chiefa Cattedrale, oppure la Chiefa maggiore, o Parrochiale del loro domicilio, o di quel luogo, in cui averanno fiffata la loro dimora, ed ivi orando, come fopra, potranno confeguire la medefima Indulgenza.

(a) *Conft. Benedictus DEUS §. Itaque.*

CAPO

CAPO SECONDO.

IN QUAL MODO DEBBANO I CONFESSORI FARE USO DELLE FACOLTA' LORO COCEDUTE DAL SOMMO PONTEFICE.

§. I.

Dell' Eleggimento de' Confessori.

XX. PRima di esporre a' Confessori l'uso, che far debbono delle facoltà loro concedute dalla SANTITA' di N. S. a pro de' Penitenti, per l'acquisto del Giubbileo, stimiamo necessario di parlare dell'eleggimento de' medesimi, non essendo permesso a tutti far uso delle mentovate facoltà sopra chi che sia, senza distinzione di persone. Punto di somma conseguenza, da cui, per rispetto alla Giurisdizione, che è necessaria, dipende la validità delle Confessioni, e conseguentemente il valido esercizio di tutte quelle facoltà, che dalla SANTITA' di N. S. vengono loro concedute in occasione del presente Giubbileo. Come però le persone capaci del conseguimento del Giubbileo si riducono a due Classi: una, che contiene le Monache, e le loro Novizie, l'altra, che abbraccia qualunque altra persona sì secolare, come regolare; così pure sotto due differenze si possono considerare li Confessori: altri, che possono eleggersi dalle Monache, e loro Novizie, altri, che possono essere eletti da qualunque altro genere di persone.

XXI. Incominciando da secondi, come di estensione assai più ampia; facciamo sapere, che la SANTITA' di N. S. concede a tutte le persone, che non sono Monache, o Novizie, sì Laiche, come Ecclesiastiche, non solo Secolari, ma Regolari ancora di qualunque Ordine, Congregazione, e Istituto quantunque da nominarsi specialmente, e benchè rispetto alle persone regolari fosse loro espressamente proibito da proprj statuti, leggi, ed usi, e consuetudini, eziandio avvalorati da giuramento, e confermati dalla Santa Sede, o Costituzioni Apostoliche, di potersi confessare fuori della propria Religione; concede la facoltà di poter eleggere per questa volta, e ad effetto di conseguire il Giubbileo, qualunque Confessore sì Secolare, che Regolare, il quale però sia approvato ad udire le Confessioni delle persone Secolari, dagli Attuali Ordinarj di quelle Città, Diocesi, e Territorj, in cui ne ascolterà le Confessioni, derogando pienissimamente per questa volta, e per questo fine a tutto ciò, che vi potesse essere in contrario. Sotto nome di Confessori da Noi approvati, ci spiegamo chiaramente doversi intenten-

tendere solamente quelli, li quali hanno ottenuto da Noi la facoltà, che ancor duri, e che durerà per tutto il corso di questi sei Mesi, o che l'otterranno durevole dentro l'accennato tempo, riprovando qualunque contraria interpretazione. Quì per maggiore quiete de' Confessori, e per maggiormente agevolare le Confessioni de' penitenti, dichiariamo, che que' Confessori, li quali, o presentemente sono, o saranno approvati con la restrizione, che non possano udire le Confessioni senon in quel determinato luogo, o Chiesa, o Vicaria da Noi loro assegnata, nulladimeno durante questo Giubbileo intendiamo, che possano udirle in qualunque luogo, o Chiesa della Nostra Diocesi, usate però le dovute convenienze con li Rettori delle Chiese.

XXII. In quanto poi alli Confessori eleggibili dalle Monache, sebbene di questi ne parleremo ancora nella Pastorale, che faremo per le Monache; a scanso di qualunque pericoloso equivoco, e sinistra interpretazione facciamo noto, esser mente espressa di S. S. che le Monache tutte, e loro Novizie altro Confessore non possano eleggersi, in occasione del presente Giubbileo, se non che, uno di quelli, che specialmente per ascoltare le Confessioni delle Monache, sono approvati dall'Ordinario attuale del luogo, in cui sono situati li Monisteri. Eccone le parole della Costituzione, che sono assai chiare. *Insuper iisdem Monialibus* (e parla di tutte nessuna eccettuata) *earumque Novitiis, ut sibi ad hunc effectum confessarium quemcumque ad excipiendas Monialium Confessiones ab actuali Ordinario loci, in quo earum Monasteria constituta sunt, approbatum,... ad eundem effectum eligere possint*: (a) le quali sono poi avvalorate da una pienissima derogazione, che nel fine fa la S. S. a qualunque Indulto, Privilegio, e Consuetudine eziandio immemorabile. *Non obstantibus ..... usibus, & consuetudinibus, etiam immemorabilibus, Privilegiis quoque, Indultis &c.* Quali poi siano li Confessori da Noi approvati, per ascoltare le confessioni delle Monache, lo faremo sapere, mediante la tabella, in cui saranno descritti, la quale opportunamente sarà mandata a tutti li Monisteri.

§. II.

Delle Facoltà concedute a tutti li Confessori.

XXIII. IN virtù delle facoltà concedute dalla SANTITA' di N. S., potranno tutti li Confessori da Noi approvati assolvere per questa volta dalla scomunica, sospensione, ed altre Ecclesiastiche sentenze, e censure o da Sacri Canoni, o da Giudici Ecclesiastici per qualsivoglia causa proferite, e fulminate, e da quelle ancora, che sono riservate a Noi, al Sommo PONTEFICE, e alla Sede Appostolica, ezian-

(a) *Const. Benedictus DEUS.*

eziandio contenute nella Bolla solita leggersi, nel giorno della Cena del SIGNORE, o in qualunque altra Appostolica Constituzione; come pure potranno assolvere da tutti li peccati, ed eccessi comunque gravi, ed enormi, sebbene riservati, come sopra a Noi, alla SANTITA' Sua, e alla Sede Appostolica.

XXIV. Inoltre potranno commutar qualunque Voto, anche giurato, ed eziandio riservato alla Sede Appostolica; eccettuati però li Voti di Castità, di Religione, e li Voti obbligatorj, che fossero accettati da terza persona, o ne' quali si trattasse del pregiudizio del terzo: viene loro pure proibito il commutare li Voti penali, cioè quelli, che si chiamano preservativi dal peccato, quando però la commutazione, benchè fatta in materia d'altra sorta, fosse giudicata egualmente valevole a preservare dal peccato. Avvertano li Confessori, che essendo data loro la facoltà di commutare li Voti, e non mai di dispensare, debbono nella commutazione, surrogare alla materia del Voto un'altra materia se non maggiore, almeno uguale, ma non minore, seguendo in ciò l'insegnamento del Grande Arcivescovo di Milano S. Carlo, proposto appunto da N. S. in questa occasione: *Il Confessore* (così il Santo Arcivescovo) (a) *che ha qualche privilegio, facoltà, ed autorità di commutare li Voti di quelli, che si confessano, non li commuti, se non in altre opere pie maggiori, e più grate a DIO, o almeno uguali, avendo diligente riguardo alle spese, fatiche, e altre incommodità, che avrebbono patito, se avessero adempito i loro Voti.*

XXV. Potranno ancora dispensare co' penitenti costituiti negli ordini Sacri, ancorchè fossero Regolari, sopra l'Irregolarità occulta, ma sopra quella solamente, che avessero contratta a cagione della violazione delle Censure, onde possano legittimamente esercitare, e ministrare negli ordini già ricevuti, e ascendere a superiori; restando loro inibito il dispensare sopra qualunque altra irregolarità, o pubblica, o occulta, così pure sopra qualsivoglia altro diffetto, nota, incapacità, inabilità in qualunque maniera contratta, neppure nel foro della coscienza, non intendendo ~~la S. S. di dar loro sopra~~ ciò facoltà alcuna, (b) nè di dispensare, nè di abilitare, o restituire alcuno nello stato primiero; potendo bensì della facoltà loro conceduta di dispensare sopra la irregolarità contratta *ob violationem censurarum*, (c) servirsene ancora co' Chierici costituiti negli Ordini minori: imperocchè concesso che sia il più, s'intende concesso anche il meno.

XXVI. Affinchè poi nell'uso delle accennate facoltà non avvenga qualche abbaglio, dovranno li Confessori attenersi alli seguenti avvertimenti. Primieramente sappiano non essere conceduta facoltà veruna al Confessore d'assolvere il suo complice in qualunque peccato disone-

sto

(a) *Istruzione di S. Carlo a' Confessori* §. 16.
(b) *Constit. Benedictus DEUS* §. *Non intendimus*.
(c) *Lettera Fra le Fatiche num.* 50.

sto contro il sesto Precetto; anzi qualunque Confessore di tal sorta, non può essere eletto dal penitente suo complice, perchè rispetto a lui privo di qualunque autorità, e destituto affatto di approvazione.

XXVII. In secondo luogo non possono esser assolti quelli, li quali dal Sommo PONTEFICE, o dalla Sede Appostolica, o da qualche Prelato, o Giudice Ecclesiastico saranno stati nominatamente scomunicati, sospesi, o interdetti, oppure dichiatati, o pubblicamente denunziati, d'esser incorsi nelle sopradette sentenze, e Censure, se, dentro lo spazio delli sei Mesi stabiliti per l'acquisto del Giubbileo, non avranno soddisfatto, e occorrendo concordato colle parti.

XXVIII. Terzo è vietato a qualunque Confessore assolvere dalle Censure incorse a cagione della Eresia estrinsecata, ancorchè fosse occulta.

XXIX. Quarto non possono far uso delle loro facoltà se non con quelli penitenti, li quali seriamente, e sinceramente vogliono conseguire il Giubbileo, e a questo fine, e con animo di esercitare tutte le opere ingiunte istituiscono la loro Confessione, e se avessero intenzione diversa non sarebbero capaci di godere il benefizio di tali facoltà. Che se mai taluno dopo d'aver conseguito tali assoluzioni col mentovato sincero proposito d'acquistare il Giubbileo, cangiasse sentimento, e non proseguisse all'adempimento dell'altre operé ingiunte, sebbene questi difficilmente si potesse giudicare libero perciò da peccato, non ostante la S. S. vuole, e dichiara, che l'assoluzioni ottenute sieno valide, e persistano nel loro vigore.

XXX. Quinto l'uso di tali facoltà è permesso solamente nell'atto della Confessione Sagramentale, e per il foro della coscienza unicamente, e non altrimenti.

XXXI. Sesto potrà qualunque Confessore da Noi approvato, e non altro, esercitare le sopradette facoltà a beneficio ancora di qualunque Regolare di qualsivoglia Ordine, e Istituto, non ostante qualunque legge, costituzione, o consuetudine; ancorchè specialmente gli venisse vietato; di potersi scieglierе Confessore fuori di quell'ordine, in cui ha professato; a tutto che intende S. S. di pienamente derogare.

XXXII. Settimo non tralasci il Confessore d'imporre a' Penitenti quella salutare penitenza, che prudentemente crederà essere conveniente, con ingiungere tutto ciò, che canonicamente deve essere loro ingiunto; non potendo col pretesto del Giubbileo esimersi nè il Confessore dall'imporla, nè il penitente dall'eseguirla; rimettendoci intorno a ciò a quel di più, che nel n. X. del Cap. antecedente abbiamo accennato.

XXXIII. Per dar compimento a questi particolari avvertimenti, ne aggiungeremo uno generale, tratto dalla lettera Circolare, che comincia, *Celebrationem magni Jubilai*, e per tale effetto allegaremo le medesime parole del Sommo PONTEFICE (*a*): *Denique, id nobis curæ fuit,* *ut*

(a) *Epist. Encycl. Celebr. magni Jubilai* §. *In hac igitur*.

ut dum eandem Jubilæi gratiam, quæ Christifidelibus in Urbe præsentibus præterito anno concessa fuerat, pro aliquibus ineuntis Anni Mensibus, qui in Bulla indicantur, ad universum Catholicum Orbem extendimus, maximam servaremus similitudinem, quantum rerum naturam ferebat, tam in operum injunctorum præscriptione, quam in concessione facultatum, quibus Confessarii uti poterunt; ita ut illa quidem, quæ dicta fuerunt in præfata Epistola Encyclica, quæ incipit APOSTOLICA CONSTITUTIO, *de Sacramentalis Confessionis, & Communionis necessitate, deque dispositionibus, quæ ad ea Sacramenta digne, ac fructuose percipienda afferri debent, item ea, quæ leguntur in Bulla incipiente* CONVOCATIS, *& in alia Epistola cujus initium est* FRA LE FATICHE, *circa modum visitandi Ecclesias, & circa preces in hujusmodi visitationibus DEO offerendas pro Jubilæi, tunc Romæ indicti, acquisitione; eadem omnia in præsenti ejusdem Jubilæi extensione locum habere censenda sint. Cum vero facultates, quæ Pœnitentiariis pro Anno Sancto Romæ deputatis indulgeri solent nunquam generaliter concedi consueverint, etiam Jubilæi tempore, Confessariis extra Urbem constitutis, in hac sane Constitutione, quæ incipit* BENEDICTUS DEUS, *Confessariis extra Urbem concessæ sunt ampliores illæ facultates, quas propositi finis ratio expetere visa est, & Apostolicæ Sedis consuetudo tulit: In quarum tamen intelligentia, & usu, si quod ullibi dubium oriri contingat, consuli poterunt eædem literæ Nostræ* CONVOCATIS *aliæque Italicæ* FRA LE FATICHE, *in quibus omnia ad hujusmodi dubiorum solutionem facientia reperientur. Licet enim in hac Bulla* BENEDICTUS DEUS *non omnia repetita sint, quantum ad facultates pertinet, quæcumque in duabus prædictis Literis continentur; nihil tamen in hac novissima Constitutione continetur, de quo in eisdem Literis sermo habitus non fuerit.*

§. III.

Delle altre facoltà concedute ad un particolare numero de' Confessori.

XXXIV. OLtre le accennate facoltà, che sono comuni a tutti li Confessori da Noi approvati, due altre ve ne sono, per le quali abbiamo deputato un dato numero de' Confessori, enunciati nel fine della Nostra Lettera Pastorale. Una di queste consiste nel commutare in qualche opera pia l'opera ingiunta della Comunione Sagramentale a que' fanciulli, e fanciulle, che non ne sono ancora capaci, e che secondo il giudizio del Parroco, o del Confessore non sono in grado di poter essere ammessi alla detta prima Comunione nel decorso di questi sei mesi, nel qual caso dovranno commutare la Comunione in altre opere di pietà, e di Religione, che giudicheranno essere più addattate alla capacità e all'età, e allo

stato

ſtato, in cui ſi ritrovano, ed alle quali non ſieno per altro titolo tenuti, reſtando ſempre viva anche in queſti l' obbligazione della Confeſſione, e della Viſita delle Chieſe. Vogliamo però quì avvertiti li Parrochi, e li Confeſſori di uſare ogni diligenza per abilitarli, ſe mai è poſſibile, dentro il termine preſcritto, nel qual caſo eſſi pure ſaranno tenuti a farla, per conſeguire il beneficio del S. Giubbileo.

XXXV. L'altra facoltà riguarda la diſpenſa, o ſia commutazione delle Viſite delle Chieſe per quelli, che ſono legittimamente impediti; intorno a che debbono di due coſe eſſere avvertiti. La prima è, *che tale commutazione non può farſi in altre opere pie, che il penitente per altro titolo ſarebbe obbligato d'adempire, trattandoſi di ſurrogazione; ed eſſendo regola già ſtabilita, che il ſurrogato debba eſſere della ſteſſa qualità, o natura, di cui è l'opera, a cui ſi fa la ſurrogazione, e giacchè la Viſita delle Baſiliche non era opera obbligata da verun precetto, ma un peſo nuovo impoſto per conſeguire l'Indulgenza, di queſta ſpecie, e natura deve eſſere ancora l'opera, che in luogo di eſſa viene ſurrogata.* (a) Queſti ſono li termini preciſi, co' quali la S.S. ha eſpreſſo intorno a ciò la ſua mente. In ſecondo luogo tale diſpenſa, commutazione, e minorazione di Viſita, non può farſi da quelli, che ne hanno la facoltà, ſalva la loro coſcienza, ſe non concorre un impedimento, o un' impotenza morale di fare le Viſite ingiunte.

XXXVI. Per ragione di tale morale impotenza (oltre le Monache, ed altre perſone ſecolari eſiſtenti nelle Clauſure de' Moniſterj, per le quali con particolare Editto faremo una conveniente ſurrogazione) potranno eſſer diſpenſate da' loro reſpettivi Confeſſori quelle Donne, e Zitelle, che vivono in altre pie, e religioſe Caſe, e Comunità, gli Anacoreti, gli Eremiti, li Carcerati, li Schiavi, gl' Infermi rimettendo la Commutazione delle Viſite alla prudente coſcienza de' Confeſſori a tale oggetto da Noi deputati.

XXXVII. Vuole inoltre la Pietà del S. Padre, che ſe taluno dopo d'aver dato incominciamento alle opere ingiunte, gravemente ammalato foſſe prevenuto dalla morte, ſenza poter compiere il numero delle Viſite preſcritte, purchè abbia adempiuto gli altri due indiſpenſabili doveri della Confeſſione, e Comunione, ſia capace del conſeguimento del Santo Giubbileo, come ſe aveſſe viſitato tutte le quattro Chieſe ne' giorni preſcritti.

XXXVIII. Tutte queſte diſpenſe poſſono avere luogo non ſolo nella Città, ma eziandio, e molto più nella Dioceſi, in cui li Parrochi dovranno avere un prudente riguardo alla molta diſtanza della Città, alla cuſtodia delle famiglie, alla neceſſità del lavoro, alla povertà, e ad altri inconvenienti, per i quali molte perſone ſi troveranno impedite dal poter venire nella Città: nel qual caſo dovran-

(a) *Fra le fatiche n. 53.*

vranno surrogare altre opere di pietà, e di Religione, avuto riflesso a quanto si è detto in proposito di somiglianti surrogazioni. In tanto, per facilitare quanto sia possibile ad ogn'uno il conseguimento del S. Giubbileo, ci dichiaramo, che il popolo di quelle Parrochie, le quali non sono distanti dalla Città più di sei miglia (la quale distanza si dovrà computare dalla Chiesa Parrochiale, secondo la comune estimazione; non intendendosi però compresi in ciò quelli che stanno nei subborghi, o sian dentro li termini, li quali dovranno essere alla medesima condizione degli altri della Città) visitando processionalmente due volte le quattro Chiese deputate sarà abilitato all'acquisto del Giubbileo, con questo però, che visiti processionalmente una volta la Chiesa sua Parrochiale, e che oltre le solite preci, ivi unitamente reciti una terza parte del Rosario della Beatissima VERGINE, in che commutiamo la terza Visita, che dovrebbero fare nella Città. Per l'altre Parrochie poi, che sono lontane dalla Città oltre li sei miglia, determiniamo una sola Processione per la Visita delle quattro Chiese destinate, e l'altre due le commutiamo in due Processioni da farsi alla rispettiva Chiesa Parrochiale, colla recita della terza parte del Rosario dentro la Chiesa, oltre le solite preci come sopra. Queste Processioni però colla Visita delle Chiese Parrochiali, non gioveranno, se non a quelli, che saranno intervenuti alla Processione, o alle Processioni che saranno state fatte colla Visita delle quattro Chiese nella Città. Incarichiamo il Zelo de' Parrochi, che dette Processioni si facciano con pietà, modestia, e divozione, cosicchè non siano mai oggetto di derisione, o di scandalo, ma bensì di commendazione, e di edificazione.

XXXIX. Intanto concludendo questa nostra Istruzione, coll'efficacia maggiore del Nostro Spirito preghiamo Voi Ven. Fratelli, Ministri di CRISTO, e dispensatori de' Divini Sagramenti, e vi esortiamo, che vogliate intraprendere con volontà pronta, e di buon cuore questo, per altro laborioso, ministero: Esercitatelo con prudenza, valendovi delle facoltà, che vi vengono concedute in edificazione, e non mai in destruzione; con carità, ascoltando, senza differenza di persone, chiunque a voi ricorre; con pazienza, compatendo i peccatori, istruendoli, ajutandoli, animandoli al bene. *Quoniam vos estis presbyteri* (vi diremo colla saggia Giuditta) (a) *in Populo DEI, & ex vobis pendet anima illorum, ad eloquium vestrum, corda eorum erigite*. Imitate il buon Pastore, di cui nel Sagro Tribunale rappresentate le veci, il quale non solo caricò se stesso della Pecorella smarrita, ma di più diede la Vita a pro di tutto il suo gregge. Non vi sgomenti la facoltà, non vi ritiri il tedio, ma piuttosto attendete al premio, che vi è proposto: imperocchè facendo-

(a) *Judit c.* 8. 1.

dovi cooperatori della di Lui Carità, potrete ragionevolmente ſperare il conſeguimento di quell' immarceſſibile corona di Gloria, che il Principe de' Paſtori ha deſtinata a coloro, che fedelmente lo ſervono, e la quale Noi di tutto cuore vi deſideriamo.

Data dal Palazzo Veſcovile li 17 Aprile 1751.

(SANTI VERONESE CAN. TES. VIC. GENER.

Giuſeppe Villanova Dott. Pro-Canc. Veſc. de M.